

**I CRITERI DI ABBATTIMENTO DELL'ARRETRATO
CIVILE DIVERSI DAL MERO CRITERIO DI ORDINE
CRONOLOGICO**

2. I criteri offerti dalla Corte Edu per valutare la “ragionevolezza della durata del processo”*

*C. MILO

2.1. Premessa introduttiva

La ragionevole durata del processo è tutelata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") come una delle garanzie fondamentali dell'equo processo. Questo diritto, protetto non solo dalla CEDU ma anche da altri strumenti di tutela dei diritti umani¹, si applica a tutte le fasi del processo, comprese le modalità di accesso e svolgimento dello stesso sia nel contesto civile (c.d. ramo civile, che comprende sia il processo civile sia quello amministrativo) che penale (c.d. ramo penale).

Il giusto processo non è semplicemente un diritto, ma un complesso di garanzie che devono essere tutte rispettate per garantire il pieno rispetto di questo diritto umano. Tali garanzie, presenti in quasi tutti i trattati sui diritti umani, sono il requisito di un tribunale indipendente e imparziale, la pubblicità e la rapidità del processo, l'accesso alla giustizia e la parità delle armi.

Nell'ambito della CEDU, l'equo processo è protetto dall'Articolo 6, che al paragrafo 1 recita:

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

Come si può notare dal testo dell'Articolo 6, il trattato non fornisce una definizione dettagliata del concetto di ragionevole durata del processo. L'Articolo 6 richiede, infatti, semplicemente che la causa sia esaminata "entro un termine ragionevole". Tuttavia, questa formulazione richiede ulteriori chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda la sua operatività. In particolare, la data di inizio del processo in genere coincide con la data di deposito del ricorso o del primo atto necessario se ci si trova in processi amministrativi, oppure con la data di iscrizione nel registro degli indagati nel caso

¹ Articolo 14, Patto sui diritti civili e politici; Articolo 8, Convenzione americana dei diritti dell'uomo; Articolo 7, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; Articolo 13, Carta araba dei diritti dell'uomo; Articolo 47, Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

di processi penali (la regola generale può tuttavia essere applicata con flessibilità in circostanze eccezionali). La fine del processo, invece, viene individuata nella data dell'ultimo provvedimento emanato. Inoltre, per quanto riguarda l'onere della prova, se un procedimento sembra aver avuto una durata eccessiva o sproporzionata, è lo Stato convenuto a dover offrire motivazioni adeguate a giustificare tale durata.

La definizione di ragionevole durata ha quindi subito una progressiva definizione grazie alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo ("Corte EDU"), che ha chiarito che tale elemento non riguarda solo i singoli casi, ma la struttura giudiziaria degli Stati stessi. La Corte ha sottolineato l'importanza di evitare ritardi che possano compromettere l'efficacia e la credibilità del sistema giudiziario². In pratica, l'Articolo 6 impone agli Stati membri di organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale da rispettare questo requisito³. Se la Corte rileva che in uno Stato membro c'è una prassi incompatibile con la CEDU che porta ad un accumulo di violazioni del requisito della ragionevole durata, questa è una circostanza aggravante della violazione dell'Articolo 6(1)⁴.

2.2. I criteri per la valutazione della "ragionevolezza" della durata

La valutazione della "ragionevolezza" della durata del processo non può fare affidamento su valori prefissati, ma richiede una valutazione caso per caso⁵. Ad essere preso in considerazione è, quindi, il procedimento nel suo complesso, non specifiche fasi. Di conseguenza, più ritardi di per sé irrilevanti possono, cumulativamente, causare una durata "irragionevole" del processo. Tuttavia, un ritardo in una fase specifica del procedimento non costituisce necessariamente causa di violazione dell'Articolo 6. Inoltre, il ritardo può essere causato tanto da autorità giudiziarie inattive, quanto da difetti sistemici⁶. Il parametro della ragionevolezza lascia quindi spazio all'interpretazione ed è evidente che si possono individuare solo criteri molto ampi, che impediscono di prevedere con certezza quando un processo avrà durata "irragionevole"⁷.

² [H c. Francia, 1989](#) e [De la Grange c. Italia, 1994](#).

³ [Comingersoll S.A. c. Portogallo](#), §24.

⁴ Corte EDU, [Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights](#), § 474; [Bottazzi c. Italia, 1999](#).

⁵ [Frydlender c. Francia](#), § 43.

⁶ Corte EDU, [Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights](#), § 478.

⁷ Ad esempio, nella sua giurisprudenza, la Corte EDU ha ritenuto non eccedente il limite della ragionevole durata un processo penale austriaco durato 7 anni e 4 mesi, alla luce della particolare complessità del caso ([Neumeister c. Austria](#), § 21), mentre ha condannato la Francia per un processo durato 5 anni e 11 mesi; nonostante la complessità del caso, la Corte ha ritenuto che la durata del processo e delle indagini, insieme a lunghi periodi di inattività delle autorità, non fossero giustificabili ([Rouille c. Francia](#), § 29).

La Corte ha nel tempo deciso sul tema guardando alle circostanze del caso e, in particolare, (a) alla complessità del caso, sia in termini di fatto che di diritto; (b) alla condotta delle parti e delle autorità competenti; (c) alla “posta in gioco” per le parti⁸. Questa valutazione è qualitativa oltre che quantitativa e tiene conto della necessità che il processo sia conforme a tutti i canoni dell’Articolo 6. Inoltre, sebbene la Corte non abbia chiarito il rapporto tra i vari criteri, è chiaro che essi vadano considerati simultaneamente. In altre parole, la complessità del caso non giustificherà da sola l’eccessiva durata di un procedimento riguardante questioni sensibili, così come la condotta di una delle parti non compenserà l’inerzia del tribunale. Sembra quindi che la Corte applichi un criterio di diligenza del tribunale, da articolare con maggiore o minore intensità a seconda delle materie coinvolte (criterio dell’oggetto della controversia), ma il cui contenuto può essere riassunto nel dovere del tribunale di fare tutto quanto è in suo potere (e utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione, inclusi eventuali uffici per il processo) per gestire la complessità del caso e a fronte di eventuali condotte “dannose” delle parti.

Tuttavia, è importante notare che i casi di violazioni ripetute del requisito della ragionevole durata del processo sono trattati in modo diverso. In tali casi, la Corte effettua un esame di massima, che non dipende dalle circostanze del caso e dai criteri enunciati. In queste situazioni, la diligenza del giudice non è sufficiente a sanare una violazione dell’Articolo 6 derivante da una insufficienza sistemica dell’apparato giudiziario di uno Stato.

a. Complessità del caso

Il primo criterio utilizzato dalla Corte EDU è quello delle “circostanze del caso”, valutate *in concreto*. Questa valutazione è intrinsecamente flessibile e non può essere definita ulteriormente, poiché la Corte EDU la utilizza per offrire la soluzione più adatta, “su misura”, al caso concreto. Tuttavia, la Corte ha nel tempo unito tale valutazione *in concreto* a una serie di criteri di valutazione, inseriti al fine di armonizzare la prassi negli Stati parti. Un elemento di valutazione discrezionale viene tuttavia mantenuto dalla Corte, che si riserva di valutare quale soluzione risponda all’esigenza di equilibrio tra la rapidità del processo e il principio della buona amministrazione della giustizia.

La complessità del caso viene valutata in relazione ai suoi aspetti di fatto o di diritto. La Corte EDU esamina se la complessità eventualmente invocata dallo Stato sia reale o se tale argomentazione serva invece a nascondere l’inerzia dei giudici o periodi ingiustificati di interruzione nei lavori.

⁸ [Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania](#), § 209.

Riconoscendo che un caso è complesso o relativamente complesso, la Corte EDU presuppone che il procedimento possa durare più a lungo del normale senza violare l'Articolo 6 CEDU⁹. Tuttavia, anche nei casi qualificati come complessi, una eccessiva durata complessiva del procedimento può essere vista come una violazione dell'obbligo di esaminare il caso entro un termine ragionevole. Ne è esempio il caso *Cipolletta c. Italia*, in cui la Corte ha ritenuto che una durata pari a circa venticinque anni e sei mesi non fosse ragionevole¹⁰, pur riconoscendo la complessità della procedura.

Come già detto, la complessità del caso può riguardare diversi aspetti, tra cui fatti, diritto o procedura. Dalla giurisprudenza della Corte EDU, si possono individuare alcuni esempi, anche se non esaustivi, delle possibili cause di complessità:

- Complessità dei fatti: può derivare da elementi quali il numero e la natura delle richieste¹¹, la presenza di cittadini stranieri, nel caso in cui servano traduzioni¹², la natura altamente delicata dei reati contestati, relativi alla sicurezza nazionale¹³, lo stato di salute di un imputato¹⁴, la necessità di perizie tecniche¹⁵, problemi in fase di acquisizione delle prove¹⁶, versioni contrastanti dei fatti¹⁷ o la necessità di rintracciare testimoni¹⁸.
- Complessità in diritto: può derivare da una serie di elementi quali, ad esempio, l'applicazione di strumenti legislativi recenti o poco chiari¹⁹, questioni di giurisdizione²⁰, questioni di costituzionalità²¹ o casi che richiedono l'interpretazione di strumenti di diritto internazionale²².

⁹ [Lemesle c. Francia.](#)

¹⁰ [Cipolletta c. Italia.](#)

¹¹ [Arap Yalgin e altri c. Turchia.](#)

¹² [Petr Korolev c. Russia.](#)

¹³ [Dobbertin c. Francia.](#)

¹⁴ [Konashevskaya e altri c. Russia](#)

¹⁵ [Billi c. Italia.](#)

¹⁶ [Allenet de Ribemont c. Francia.](#)

¹⁷ [Vladimir Romanov c. Russia.](#)

¹⁸ [König c. Germania.](#)

¹⁹ [Pretto e altri c. Italia.](#)

²⁰ [Allenet de Ribemont c. Francia](#)

²¹ [Lorenzi, Bernardini e Gritti c. Italia.](#)

²² [Beaumartin c. Francia.](#)

- Complessità della procedura: può derivare da elementi come un numero elevato di parti²³, un ampio numero di imputati e testimoni²⁴[16], l'acquisizione di materiale da corti straniere²⁵ o un ampio numero di prove, con una complicata fase istruttoria²⁶.

b. Condotta delle autorità competenti

La Corte EDU tiene in considerazione la condotta delle autorità competenti, sia giudiziarie che statali. Ai fini della valutazione della condotta dei giudici si analizzano tutte le fasi dell'elaborazione di un giudizio, compresa la fase istruttoria nel processo civile. La Corte ha infatti riconosciuto che anche quando un procedimento civile è disciplinato in maniera tale da conferire alle parti poteri di iniziativa e di impulso, spetta allo Stato organizzare il proprio ordinamento giudiziario in modo tale che sia rispettato il requisito della ragionevole durata del processo. Pertanto, il giudice deve vigilare sul buon andamento del procedimento, fissare i termini e disporre tutti i provvedimenti necessari. La valutazione della condotta riguarda anche altri soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari, come avvocati, membri della cancelleria, notai e altri professionisti.

La valutazione sulla condotta si estende anche a tutte le autorità statali responsabili dell'organizzazione del funzionamento della giustizia. Questa indagine include anche l'analisi dei mezzi messi a disposizione del tribunale, in termini di personale e attrezzature.

È importante sottolineare che un ritardo temporaneo causato da azioni delle autorità o periodi di inattività non comporta automaticamente la responsabilità dello Stato. Tuttavia, lo Stato deve adottare misure correttive in tempi brevi per affrontare la situazione²⁷. Quando, invece, i problemi diventano strutturali, non sono più sufficienti soluzioni provvisorie come l'attribuzione di priorità a casi arretrati e lo Stato deve adottare misure strutturali efficaci. È da aggiungere, poi, che l'introduzione di una riforma finalizzata a velocizzare l'esame delle cause non giustifica ulteriori ritardi. I meccanismi adottati da uno Stato per fronteggiare problemi di arretrato devono quindi anch'essi essere valutati alla luce dei principi stabiliti dalla Corte²⁸.

²³ [Manieri c. Italia.](#)

²⁴ [Milasi c. Italia.](#)

²⁵ [Manzoni c. Italia.](#)

²⁶ [H c. Regno Unito.](#)

²⁷ [Buchholz c. Germania.](#)

²⁸ [Scordino c. Italia \(1\).](#)

c. Oggetto della controversia ed eventuali materie “sensibili”

Il criterio finale fa riferimento a situazioni nelle quali una rapida risoluzione del caso sarebbe particolarmente opportuna. La Corte non offre un elenco dettagliato di “materie sensibili”, ma ha prodotto vasta giurisprudenza in merito.

Sono state individuate materie per le quali i tribunali devono esercitare una “particolare diligenza”. Queste sono: controversie in ambito familiare²⁹, accertamento della filiazione³⁰, accertamento dello stato civile e/o della capacità giuridica³¹, danni causati da incidenti stradali³², vittime di violenza criminale³³, vittime di violenza ad opera delle forze di polizia³⁴, impiego³⁵, revoca della licenza ad esercitare la professione medica³⁶, controversie in materia pensionistica³⁷, soggetti in custodia cautelare³⁸[12]. Ovviamente, nel processo penale, il principale fattore di urgenza è la detenzione dell’imputato in attesa della pronuncia della sentenza. Altre categorie poi richiedono una “eccezionale diligenza”, come alcuni casi riguardanti minori o soggetti con un’aspettativa di vita ridotta³⁹.

2.3. I casi riguardanti l’Italia

a. Le pronunce precedenti alla legge Pinto

²⁹ [Laino c. Italia](#).

³⁰ [Ebru and Tayfun Engin Colak c. Turchia](#).

³¹ [Taiuti c. Italia](#); [Maciariello c. Italia](#).

³² [Serrentino c. Italia](#).

³³ [Caloc c. Francia](#).

³⁴ [Krastanov c. Bulgaria](#).

³⁵ [Doustaly c. Francia](#).

³⁶ [König c. Germania](#).

³⁷ [Nibbio c. Italia](#).

³⁸ [Kalashnikov c. Russia](#).

³⁹ Ad esempio, in *X c. Francia*, la durata del processo è stata considerata “irragionevole” principalmente alla luce della particolare importanza dell’oggetto della controversia per il ricorrente. Infatti, il caso riguardava una richiesta di risarcimento del danno promosso, dinanzi alle corti francesi, da un soggetto affetto da AIDS a seguito di trasfusioni di sangue. Il ricorso alla Corte EDU veniva presentato dai genitori dell’individuo interessato, a seguito del suo decesso. La Corte EDU decideva che “ciò che era in gioco nel procedimento era di cruciale importanza per il ricorrente, tenuto conto della malattia incurabile di cui soffriva e della sua ridotta aspettativa di vita e richiedeva una diligenza eccezionale, nonostante il numero di cause pendenti - ma il tribunale amministrativo non ha utilizzato i suoi poteri di ordinare l’accelerazione del procedimento” (*X c. Francia*, § 47).

L'Italia è stata più volte condannata dalla Corte EDU per l'eccessiva durata dei procedimenti, con un flusso continuo di ricorsi e condanne a partire dagli anni '80. Di seguito alcune delle pronunce principali sul tema, precedenti alla l. 89/2001, c.d. legge Pinto.

- 1987, *Capuano c. Italia*: la Corte riteneva che, sebbene la ricorrente fosse responsabile per alcuni dei ritardi del processo che la riguardava, la colpa della durata eccessiva (11 anni) fosse da attribuire all'apparato giurisdizionale.
- 1998, *Fisanotti c. Italia*: il ricorrente lamentava l'eccessiva durata di un processo causato, *inter alia*, da una riforma introdotta per velocizzare i casi dinanzi alla Corte dei conti. La Corte chiariva che l'introduzione di una riforma volta ad accelerare l'esame delle cause non potesse, da sola, giustificare ritardi poiché gli Stati hanno il dovere di organizzare l'entrata in vigore e l'attuazione di tali misure in modo da evitare di prolungare l'esame delle cause pendenti⁴⁰.
- 1999, *Bottazzi c. Italia*: la Corte rilevava che dalla decisione in *Capuano c. Italia* erano già intercorse 65 decisioni di condanna dell'Italia per eccessiva durata del processo e che tali numeri dimostravano l'esistenza di un accumulo di violazioni identiche, sufficientemente numerose da non poter costituire incidenti isolati.

Nel 2001 il ricorso in *Brusco c. Italia* veniva dichiarato inammissibile alla luce del nuovo rimedio offerto dalla legge Pinto. Infatti, constatando la permanenza del problema dell'eccessiva durata del processo anche dopo la riforma della Costituzione avvenuta con l. cost. 2/1999, il legislatore con la l. 89/2001 aveva introdotto un rimedio compensativo per le vittime di eccessiva durata del processo.

b. Le pronunce successive alla Legge Pinto

Dinanzi al fallimento dei rimedi Pinto, l'Italia si è ritrovata al centro di una nuova serie di ricorsi e relative sentenze di condanna della Corte EDU. Tra le più significative pronunce riguardanti gli stessi rimedi Pinto:

- 2006, *Scordino c. Italia (I)*: il caso, insieme ad altri 8 ricorsi simili, riguardava il risarcimento offerto dal rimedio Pinto, definito un importo irrisorio (*derisory amount*), e i lunghi tempi necessari per ottenere tale rimedio. La Corte (§ 233) sottolineava che il

⁴⁰ [Fisanotti c. Italia](#), § 22.

problema dell'eccessiva durata del processo in Italia persisteva e che la violazione era ancora presente. Di conseguenza, i ricorrenti non avevano nemmeno perso lo *status* di vittime rispetto al processo iniziale.

- 2010, Gaglione e altri c. Italia: la decisione riuniva 475 ricorsi ricevuti dalla Corte, c.d. ricorsi "Pinto su Pinto". La Corte rilevava un ritardo di almeno 19 mesi in 475 richieste di rimedio. La Corte EDU in questo caso sottolineava l'esistenza di un problema sistemico ex Articolo 46 CEDU.

c. Recenti casi riguardanti l'Italia e l'eccessiva durata del processo (2013-2023)

CASO	TRIBUNALI COINVOLTI	DURATA DEL PROCESSO	CRITERI APPLICATI DALLA CORTE EDU	PASSAGGI RILEVANTI DELLA DECISIONE	DECISIONE FINALE
Verrascina e altri c. Italia 28/07/2022	Tribunali di Modena, Napoli, S. Maria Capua Vetere, Benevento, Messina (ramo civile)	Procedure varie, tra i 9 e i 24 anni	Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; "posta" in gioco.	/	Durata "irragionevole" e condanna dell'Italia
Petrella c. Italia 18/03/2021	Tribunale di Salerno (ramo penale)	5 anni e 6 mesi solo per le indagini preliminari	Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; "posta" in gioco.	Il periodo da considerare nell'ambito di un procedimento penale dal punto di vista della ragionevole durata del processo "inizia, per la persona che sostiene di essere stata lesa da un reato, nel momento in cui la stessa esercita uno dei diritti e delle facoltà che le sono espressamente riconosciuti dalla legge"	Durata "irragionevole" e condanna dell'Italia

<p>Cipolletta c. Italia</p> <p>11/01/2018</p>	<p>Tribunale di Macerata</p> <p>(ramo civile)</p>	<p>25 anni e 6 mesi (procedura di liquidazione coatta amministrativa)</p>	<p>Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; “posta” in gioco.</p> <p>La Corte riconosce che il procedimento è stato particolarmente complesso.</p> <p>Ciononostante, ritiene la durata ingiustificata.</p>	<p>“pur riconoscendo nella presente causa la complessità delle procedura in materia di fallimento, la Corte ritiene che la durata contestata sia eccessiva e non sia stata conforme all’esigenza del «termine ragionevole» ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione” (par. 44)</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>
<p>Arnoldi c. Italia</p> <p>7/12/2017</p>	<p>Tribunale di Bergamo</p> <p>(ramo penale)</p>	<p>7 anni solo per le indagini preliminari</p>	<p>Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; “posta” in gioco.</p> <p>La Corte riconosce che c’è stata inerzia da parte delle autorità.</p>	<p>“la Corte constata che, secondo i documenti forniti dalle parti, nel periodo sopra menzionato le autorità si sono limitate a interrogare gli imputati, i quali, per di più, hanno scelto di non rispondere. La ricorrente, da parte sua, ha richiesto tre volte la conclusione rapida del procedimento. Il Governo non ha fornito argomenti in grado di giustificare delle indagini preliminari di questa durata.” (parr. 51-52)</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>
<p>Bozza c. Italia</p> <p>14/09/2017</p>	<p>Tribunale di Napoli</p> <p>(ramo civile)</p>	<p>Il procedimento si è svolto tra il 21 ottobre 1994 e il 27 marzo 1998 e poi, a partire dal 10 marzo 1999, per concludersi il 25 gennaio 2005.</p>	<p>Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; “posta” in gioco.</p> <p>Trattandosi di valutazioni sul rimedio Pinto, la Corte richiama anche il principio in base al quale una amministrazione può avere bisogno di un certo lasso di tempo</p>	<p>“ai fini del calcolo della durata del procedimento [...] quando un ricorrente è intervenuto nel procedimento nazionale unicamente in suo nome, il periodo da prendere in considerazione decorre a partire da tale data mentre, quando un ricorrente si costituisce parte alla controversia in qualità di erede, può lamentare tutta la durata del procedimento” (par. 32)</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>

			per procedere a un pagamento.		
<p>Fasan e altri c. Italia</p> <p>13/03/2017</p>	<p>Commissione giurisdizional e per il personale della Camera dei deputati</p> <p>(ramo civile)</p>	<p>27 anni e 4 mesi</p>	<p>Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; “posta” in gioco.</p> <p>La “posta” in gioco nella causa dinanzi ai giudici nazionali può essere determinante soltanto nell’ipotesi in cui il suo valore sia modico o irrisorio.</p>	<p>“È evidente che un procedimento che si è protratto per circa ventisette anni e quattro mesi, per due gradi di giudizio, non può essere compatibile con il principio del termine ragionevole stabilito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Nel valutare la gravità delle conseguenze di questo tipo di contestazione, la posta in gioco nella causa dinanzi ai giudici nazionali può essere determinante soltanto nell’ipotesi in cui il suo valore sia modico o irrisorio. La Corte ritiene che ciò non si verifichi nel caso di specie poiché la presente causa riguarda il diritto del lavoro e, in particolare, la contestazione da parte dei ricorrenti del loro inquadramento in una determinata categoria professionale” (par. 15)</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>

<p>Olivieri e altri c. Italia</p> <p>22/02/2016</p>	<p>TAR Campania</p> <p>(ramo civile)</p>	<p>Più di 18 anni</p>	<p>Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; “posta” in gioco.</p>	<p>“Quando un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all’esigenza derivante dall’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il termine ragionevole, un ricorso che permetta di far accelerare il procedimento allo scopo di impedire che sopraggiunga una durata eccessiva costituisce la soluzione più efficace. Un tale ricorso presenta un vantaggio innegabile rispetto a un ricorso unicamente risarcitorio in quanto permette di accelerare la decisione del giudice interessato. Esso evita anche di dover constatare l’avvicinarsi di violazioni per lo stesso procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel caso del ricorso risarcitorio” (par. 45)</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>
<p>Panetta c. Italia</p> <p>15/07/2014</p>	<p>Corte d’appello di Reggio Calabria</p> <p>(ramo civile)</p>	<p>13 anni e 11 mesi</p>	<p>La Corte ritiene che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuti in funzione delle circostanze particolari della causa.</p>	<p>/</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>

<p>Francesco Quattrone c. Italia</p> <p>26/11/2013</p>	<p>Tribunale di Reggio Calabria</p> <p>(ramo penale)</p>	<p>Durata dei procedimenti Pinto: 5 anni e 7 mesi e 2 anni e 6 mesi per due gradi di giudizio.</p> <p>I procedimenti principali, invece, erano durati più di 10 anni</p>	<p>Criterio in caso di disponibilità dei rimedi Pinto:</p> <p>“nulla indica che la legge Pinto non costituisca una via di ricorso da esaurire al fine di porre rimedio alla durata irragionevole del procedimento relativo all’ingiusta detenzione. D’altronde, il ricorrente non ha fornito elementi o citato circostanze particolari, che potessero condurre la Corte ad una diversa conclusione.”</p>	<p>“per due gradi di giudizio in linea di principio la durata di un procedimento «Pinto» non dovrebbe superare due anni, salvo circostanze eccezionali” (par. 33)</p> <p>“quando un ricorrente lamenta la durata eccessiva di un procedimento nazionale, è necessario che il medesimo abbia adito i giudici nazionali ai sensi della legge Pinto ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione” (par. 47)</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia solo per i rimedi Pinto</p>
<p>Giuseppe Romano c. Italia</p> <p>5/03/2013</p>	<p>Tribunale di Benevento</p> <p>(ramo civile)</p>	<p>16 anni e 1 mese</p>	<p>Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; “posta” in gioco.</p>	<p>/</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>
<p>Pacifico e altri c. Italia</p> <p>15/03/2013</p>	<p>Tribunale di Benevento</p> <p>(ramo civile)</p>	<p>Procedure varie, dai 7 ai 23 anni</p>	<p>Circostanze del caso; complessità, comportamento del richiedente e delle autorità competenti; “posta” in gioco.</p>	<p>/</p>	<p>Durata “irragionevole” e condanna dell’Italia</p>

Armando Iannelli c. Italia 12/02/2013	Tribunale di Benevento (ramo civile)	10 anni	La Corte usa sempre la stessa, breve, formulazione, astenendosi da un'analisi e una motivazione più complesse: "La Corte ha trattato più volte ricorsi aventi per oggetto questioni analoghe a quelle sollevate nel caso di specie, constatando una inosservanza dell'esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella c. Italia, sopra citata). In assenza di elementi che possano condurre ad una conclusione diversa nella presente causa, la Corte ritiene di dovere constatare una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione" (par. 48)	/	Durata "irragionevole" e condanna dell'Italia
--	--	----------------	--	---	--